



DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI  
Area Programmazione e Monitoraggio  
dei Consumi Sanitari



Numero del Certificato:  
237307-2017-AQ-ITA-ACCREDIA

A tutti gli operatori economici interessati

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO. (ID GARA735614). FAQ 1**

**QUESITO 1 PI193134-19**

Spett.le Regione Lazio, in relazione alla gara in oggetto, siamo a chiedere il seguente chiarimento: Si legge all'art. 12 del Capitolato Speciale di Gara rubricato "Osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali" che: "L'Appaltatore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto il CCNL "Sorveglianza Antincendio", nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località". Orbene sul punto si chiede di voler meglio chiarire se vi sia l'obbligo di applicare il CCNL "Sorveglianza Antincendio" ovvero di specificare quale altro tipo di CCNL si possa considerare equipollente.

**RISPOSTA**

Come riportato nel disciplinare al paragrafo 23.1, si ritengono applicabili i CCNL "Sorveglianza Antincendio" e/o "Guardia ai Fuochi". Qualora l'appaltatore intenda applicare un contratto collettivo diverso dovrà giustificare l'applicabilità in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC n. 13 recanti *"La disciplina delle clausole sociali"*

**QUESITO 2 PI192948-19**

Buongiorno, si pongono i seguenti quesiti:

- a) In relazione agli artt. 24.1 del Disciplinare di Gara (con particolare riferimento ai capoversi nn. 3 e 6) e 12 del Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire se i lavoratori alle dipendenze del Gestore uscente debbano essere riassorbiti applicando agli stessi i CCNL "Sorveglianza Antincendio" o "Guardia ai Fuochi", oppure se si debba mantenere quelli già applicati dal Gestore uscente e indicati nell'allegato n. 9 al Capitolato Tecnico (All.9\_Impiegati.pdf); nel caso sia vincolante applicare a tutti i lavori riassorbiti i CCNL "Sorveglianza Antincendio" o "Guardia ai Fuochi" si chiede di chiarire con quale modalità si dovrà individuarne uno piuttosto che l'altro;
- b) Il disposto degli artt. 24.1 del Disciplinare di Gara e 12 del Capitolato Tecnico sembra essere confliggente: nel primo si indica l'obbligo per l'Appaltatore di applicare i CCNL "Sorveglianza Antincendio" o "Guardia ai Fuochi", mentre nel secondo si fa riferimento al solo CCNL "Sorveglianza Antincendio". Si chiede di chiarire se la mancata indicazione del CCNL "Guardia ai Fuochi" di cui all'art. 12 sia un mero refuso, oppure se la stessa debba essere intesa in senso esclusivo di altri CCNL diversi rispetto a quello "Sorveglianza Antincendio";
- c) Nel caso in cui il personale alle dipendenze del Gestore uscente debba essere obbligatoriamente riassorbito applicando i CCNL previsti dall'art. 24.1, capoverso 3, del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire, in relazione a quello "Sorveglianza Antincendio", quale versione debba essere applicata se ANISA o SAFI;

epf

- d) Allo scopo di elaborare il progetto di riassorbimento del personale attualmente in servizio di cui all'art. 24.1, capoverso 5, del Disciplinare di Gara, si richiedono maggiori informazioni in relazione agli interventi previsti di adeguamento e messa a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie a base di gara, allo scopo di definire la potenziale flessione del numero di addetti derivante dalla realizzazione degli stessi;
- e) In relazione al combinato disposto di cui agli artt. 16 del Disciplinare di Gara (con particolare riferimento al §A.1.E della struttura della Relazione) e 9 del Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire se all'interno dell'Offerta Tecnica il curriculum vitae del Responsabile del Servizio debba essere nominativo, oppure se il nominativo dello stesso debba essere fornito al momento della sottoscrizione del contratto.

## RISPOSTA

- a) Si rinvia alla risposta al quesito 1
- b) La mancata individuazione del CCNL "Guardia ai Fuochi" al paragrafo 12 del capitolato tecnico è un mero refuso.
- c) E' facoltà dell'appaltatore applicare il CCNL di settore ritenuto più opportuno, fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del codice e dalle Linee guida ANAC n. 13 recanti "*La disciplina delle clausole sociali*"
- d) La documentazione di gara contiene ogni informazione utile per la corretta formulazione dell'offerta. Ai fini della presentazione dell'offerta, il concorrente deve fare riferimento a quanto indicato nei documenti di gara con la precisazione che la previsione/definizione di eventuali interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti antincendio riguarderà solo la fase di esecuzione dei singoli contratti stipulati dalle aziende sanitarie aderenti alla convenzione centralizzata. Nello specifico, il par.2 del capitolato tecnico prevede espressamente che "*Il servizio potrà subire variazioni legate sia all'adeguamento degli edifici che alla consistenza degli stessi in caso di acquisizioni o dimissioni?*". (cfr Art. 106. - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
- e) Si conferma che il curriculum vitae presentato in offerta deve essere nominativo, fermo restando che in caso di modifiche in corso di svolgimento del contratto specifico, il sostituto dovrà possedere identiche competenze/requisiti.

## QUESITO 3 PI192818-19

- a) Considerato che ai sensi dell'articolo 4.1 del Disciplinare (a pag. 9) gli ordinativi di fornitura avranno una durata massima di esecuzione fino a un massimo di 36 mesi, si chiede di chiarire se il piano formativo del personale, ai fini dell'attribuzione dei 5 punti di cui all'Art 18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - Criterio 3 - Programma formativo del personale - "Qualità dei corsi di formazione" (a pagg. 37-38 del Disciplinare), debba essere predisposto su base triennale, ossia sviluppato tenendo conto delle ore formative complessive nel triennio. Il quesito viene posto poiché, ove il piano fosse predisposto solo su base annuale, in caso di rinnovo dell'ordinativo, non potrebbe che essere ripetuta la medesima attività di formazione già svolta nei precedenti 12 mesi, con conseguente inutilità della stessa attività, che si rivelerebbe ridondante e del tutto inutile; mentre un piano predisposto su base triennale illustra e programma l'evoluzione dell'attività formativa nel corso del tempo, e quindi anche in caso di eventuale rinnovo.
- b) In relazione all'Art 18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - Criterio 3 - Programma formativo del personale - "Tempo minimo annuo dedicato da ciascun addetto in attività di formazione" (a pag. 38 del Disciplinare), si chiede di chiarire se, ai

fini dell'attribuzione del punteggio massimo di punti 6, il tempo minimo annuo da dedicare per ciascun addetto all'attività di formazione sarà valutato solo con riferimento a ciascun anno oppure, in modo più razionale, complessivamente nell'arco dei 36 mesi di durata massima degli ordinativi di fornitura. Il quesito viene posto per evitare di incorrere in situazioni illogiche, se non addirittura controproducenti per lo stesso Ente. Infatti, nell'ipotesi in cui tutte le ore formative offerte (a esempio 300 ore nell'arco dei 36 mesi) venissero tutte erogate già entro i primi 12 mesi, non vi sarebbe alcuna differenza rispetto al caso in cui dette ore venissero erogate in modo ripartito per ciascun anno (a esempio, 100 ore nei primi 12 mesi, ulteriori 100 ore il secondo anno e altre 100 al terzo). Inoltre visto che gli addetti impiegati nel servizio devono essere in grado di eseguire tutte le attività richieste fin dall'inizio dell'appalto, l'erogazione di tutta la formazione prevista già a partire dal primo anno si rivelerebbe addirittura soluzione migliore ai fini di una corretta esecuzione della commessa, poiché, come detto il personale sarebbe già compiutamente formato e addestrato.

- c) Posto che l'Art 18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, a pag. 38 del Disciplinare, per il Criterio 3 - Programma formativo del personale destina n. 6 punti, con criterio quantitativo, al "Tempo minimo annuo dedicato da ciascun addetto in attività di formazione", senza specificare se si tratti o meno, come invece fatto per la "qualità dei corsi di formazione", di corsi "ulteriori" rispetto a quelli prescritti come obbligatori dall'art. 6.2 del Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire se l'attività di formazione di cui tener conto ai fini dell'assegnazione dei predetti n. 6 punti debba avere a oggetto "corsi ulteriori" rispetto a quelli minimi rilevanti ai fini dell'appalto.
- d) In relazione all'Offerta Economica da compilare per ciascun Lotto sul portale Intercenter si rileva che ciascun operatore economico è chiamato a compilare, tra gli altri, i seguenti due campi: 1) Oneri Aziendali per la Sicurezza 2) Costi della Salute e Sicurezza. Si chiede conferma che, in corrispondenza del precedente punto 1), i concorrenti debbano inserire i costi della salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, mentre in relazione al punto 2) i concorrenti debbano inserire l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze (costi indicati nel DUVRI).
- e) Posto che la Scrivente ha necessità di proporre ulteriori quesiti che presuppongono, ai fini di una migliore intellegibilità delle questioni agli stessi sottese, l'impiego di tabelle o elementi grafici che, tuttavia, risulta impossibile inserire a sistema, si chiede la possibilità di inviare i quesiti anche in formato pdf o affini attraverso, a esempio, un'ulteriore modalità/via/canale atta/o allo scopo, oppure, ove ciò non fosse possibile di posticipare il termine per l'invio dei chiarimenti almeno di 10 giorni al fine di formulare nel miglior modo possibile detti ulteriori chiarimenti, sia pure senza l'ausilio di grafici e tabelle.
- f) In riferimento alla procedura di gara per il Lotto 6, si chiedono delucidazioni in merito al servizio de quo riferito alle strutture sanitarie dell'ASL Roma 6 in quanto pare sia stata avviata recentemente la parziale/totale chiusura dei Presidi Ospedalieri di Genzano e di Albano Laziale con trasferimento presso il nuovo Ospedale dei Castelli. Si chiede pertanto conferma che il servizio richiesto, in particolare per quanto concerne il Lotto 6 ma in generale per tutti i Lotti, sia attuabile nella sua interezza così come attualmente indicato nei documenti di gara o debba essere già considerata e in che modo una riduzione dello stesso in conseguenza di già certe prossime chiusure di Presidi Ospedalieri/Ambulatori/RSA/ecc.. Con riferimento al nostro quesito n. 2 del

27/06/2019, siamo con la presente a riformularlo, per maggior chiarezza, secondo i seguenti due quesiti specifici: Si chiede di chiarire se, come affermato dalla giurisprudenza del Giudice Amministrativo, secondo cui rispetto al servizio di “vigilanza e prevenzione antincendio” non può essere considerato analogo l’ontologicamente e funzionalmente distinto servizio di “manutenzione dei presidi antincendio” (Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2017, n. 3352) né il servizio di vigilanza armata e di portierato (v. sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 16 gennaio 2017, n. 121, ribadita dalla circolare 4.09.2017 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a proposito della distinzione tra “squadre antincendio” e “addetti di compartimento”), l’art. 7.2 del Disciplinare vada inteso nel senso che il fatturato specifico riferito al triennio 2016-2018, debba essere “relativo a servizi di sorveglianza e prevenzione incendi”, e quindi non già e non anche a servizi di manutenzione di presidi antincendio, ai servizi di vigilanza armata e di portierato.

- g) Considerato che “l’appalto ha per oggetto l’acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nel rispetto di quanto previsto dal DM 10/3/1998 e dal DM 19/3/2015” e considerato altresì che lo svolgimento dell’attività antincendio presso altri settore è regolato da apposite “Regole Tecniche”, come tali diverse rispetto alla Regola Tecnica vigente per le strutture ospedaliere sanitarie, si chiede di chiarire se i progressi servizi da “spendere” quale fatturato specifico debbano essere stati svolti esclusivamente presso strutture sanitarie ospedaliere, conformemente alle prescrizioni della apposita Regola Tecnica indicata nell’oggetto dell’appalto in questione.

## RISPOSTA

- a) Il programma formativo del personale deve essere predisposto su base triennale, con la precisazione che eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti formativi obbligatori, previsti dalla normativa, dovranno essere comunque erogati ai fini della corretta esecuzione dell’appalto.
- b) Si chiarisce che ai fini dell’attribuzione del punteggio si prenderà come riferimento il tempo minimo annuo (che dovrà restare inalterato per ciascun anno di fornitura) dedicato alla formazione da ciascun addetto. E’ in facoltà dell’O.E. erogare ulteriori ore formative per ogni singola annualità (nell’arco dei 36 mesi), in base al progetto tecnico economico presentato.
- c) Si conferma che l’attività di formazione che sarà valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio qualitativo deve essere riferita a corsi ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla normativa.
- d) Si precisa che nel campo: 1) Oneri Aziendali per la Sicurezza i concorrenti devono inserire l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze (costi indicati nel DUVRI) mentre nel campo 2) Costi della Salute e Sicurezza i concorrenti devono inserire i costi della salute e sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;
- e) Come indicato al paragrafo 2.2 del disciplinare i chiarimenti devono essere inviati esclusivamente a mezzo piattaforma Sater – Intercenter ER.
- f) Ai fini della presentazione dell’offerta, il concorrente deve fare riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, fermo restando che ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2 del capitolato tecnico....“*Il servizio potrà subire variazioni legate sia all’adeguamento degli edifici che alla consistenza degli stessi in caso di acquisizioni o dismissioni?*”. Pertanto, in caso di modifiche in corso di esecuzione contrattuale si applicheranno le previsioni dell’art.106 del d.lgs. n.50/2016. Si conferma, inoltre, che il requisito di fatturato specifico deve essere riferito “al servizio di sorveglianza e prevenzione incendi” come specificato nel paragrafo 7.2 del disciplinare.

- g) Si conferma quanto riportato nel disciplinare ovvero che il requisito di fatturato specifico deve essere riferito “al servizio di sorveglianza e prevenzione incendi” come specificato nel paragrafo 7.2 del disciplinare e, quindi non necessariamente *“presso strutture sanitarie ospedaliere”*.

#### **QUESITO 4 PI192636-19**

Con riferimento alla procedura in oggetto si porgono a codesto rispettabile Ente Appaltante i seguenti quesiti:

- a) In relazione agli artt. 24.1 del Disciplinare di Gara (con particolare riferimento ai capoversi nn. 3 e 6) e 12 del Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire se i lavoratori alle dipendenze del Gestore uscente debbano essere riassorbiti applicando agli stessi i CCNL “Sorveglianza Antincendio” o “Guardia ai Fuochi”, oppure se si debba mantenere quelli già applicati dal Gestore uscente e indicati nell'allegato n. 9 al Capitolato Tecnico (All.9\_Impiegati.pdf); nel caso sia vincolante applicare a tutti i lavori riassorbiti i CCNL “Sorveglianza Antincendio” o “Guardia ai Fuochi” si chiede di chiarire con quale modalità si dovrà individuarne uno piuttosto che l'altro;
- b) Il disposto degli artt. 24.1 del Disciplinare di Gara e 12 del Capitolato Tecnico sembra essere confliggente: nel primo si indica l'obbligo per l'Appaltatore di applicare i CCNL “Sorveglianza Antincendio” o “Guardia ai Fuochi”, mentre nel secondo si fa riferimento al solo CCNL “Sorveglianza Antincendio”. Si chiede di chiarire se la mancata indicazione del CCNL “Guardia ai Fuochi” di cui all'art. 12 sia un mero refuso, oppure se la stessa debba essere intesa in senso esclusivo di altri CCNL diversi rispetto a quello “Sorveglianza Antincendio”;
- c) Nel caso in cui il personale alle dipendenze del Gestore uscente debba essere obbligatoriamente riassorbito applicando i CCNL previsti dall'art. 24.1, capoverso 3, del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire, in relazione a quello “Sorveglianza Antincendio”, quale versione debba essere applicata se ANISA o SAFI;
- d) Allo scopo di elaborare il progetto di riassorbimento del personale attualmente in servizio di cui all'art. 24.1, capoverso 5, del Disciplinare di Gara, si richiedono maggiori informazioni in relazione agli interventi previsti di adeguamento e messa a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie a base di gara, allo scopo di definire la potenziale flessione del numero di addetti derivante dalla realizzazione degli stessi;
- e) In relazione al combinato disposto di cui agli artt. 16 del Disciplinare di Gara (con particolare riferimento al §A.1.E della struttura della Relazione) e 9 del Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire se all'interno dell'Offerta Tecnica il curriculum vitae del Responsabile del Servizio debba essere nominativo, oppure se il nominativo dello stesso debba essere fornito al momento della sottoscrizione del contratto;
- f) In relazione all'art. 3 del Capitolato Tecnico, dove viene indicato che: <<‘Tutti i sorveglianti antincendio devono essere in possesso dell'attestato di “Addetto antincendio per Rischio elevato – 16 ore”>>, si chiede di precisare se tale attestato coincide con quello richiesto al punto 1 dell'art. 6.1 del Capitolato;
- g) Se per la redazione dell'offerta tecnica è possibile utilizzare fogli in formato A3.

#### **RISPOSTA**

- a) Si rinvia alla risposta al quesito 1 e al quesito 2 lett. a-b-c.
- b) Si rinvia alla risposta al quesito 1 e al quesito 2 lett. a-b-c.

- c) Si rinvia alla risposta al quesito 1 e al quesito 2 lett. a-b-c.
- d) Si rinvia alla risposta al quesito 2 lett. d.
- e) Si rinvia alla risposta al quesito 2 lett. e.
- f) Si conferma che tale attestato coincide con quello richiesto al punto 1 dell'art. 6.1 del Capitolato.
- g) Fermo restando che la relazione tecnica deve essere redatta in formato A4, è possibile allegare documenti in formato A3.

#### QUESITO 5 PI191616-19

- a) L'art. 7.2 del Disciplinare di gara, al punto c., richiede un determinato fatturato specifico relativo ai servizi di sorveglianza e prevenzione incendi riferito al triennio 2016-2017-2018, "in considerazione della necessità di affidare il servizio ad operatori che abbiano già maturato esperienza in materia antincendio e siano in grado di prevenire i fattori di rischio incendio e gestire le situazioni di emergenza in ambienti a rischio incendio medio e alto". Lo stesso articolo 7.2, tuttavia, prosegue poi disponendo che "in alternativa al requisito di fatturato specifico l'operatore economico può presentare: d. idonee referenze bancarie...". Considerata l'esigenza esplicitamente manifestata all'art. 7.2, lett. c. di richiedere il fatturato specifico in ragione della necessità di affidare il servizio solo ad operatori che "abbiano già maturato esperienza in materia antincendio", si chiede di chiarire se le idonee referenze bancarie di cui alla successiva lett. d. del medesimo articolo 7.2, piuttosto che "in alternativa al requisito di fatturato specifico", debbano essere presentate in aggiunta al fatturato specifico stesso.
- b) Mentre l'art. 7.2 del Disciplinare appare chiaro nel prescrivere che il fatturato specifico riferito al triennio 2016-2018, debba essere "relativo a servizi di sorveglianza e prevenzione incendi", e quindi non già e non anche a servizi di manutenzione di presidi antincendio, a servizi di vigilanza armata e di portierato, considerato che "l'appalto ha per oggetto l'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nel rispetto di quanto previsto dal DM 10/3/1998 e dal DM 19/3/2015" e considerato altresì che lo svolgimento dell'attività antincendio presso altri settore è regolato da apposite "Regole Tecniche", come tali diverse rispetto alla Regola Tecnica vigente per le strutture ospedaliere sanitarie, si chiede invece di chiarire se i pregressi servizi da "spendere" quale fatturato specifico debbano essere stati svolti esclusivamente presso strutture sanitarie ospedaliere, conformemente alle prescrizioni della apposita Regola Tecnica indicata nell'oggetto dell'appalto in questione.
- c) Considerato che, da un lato l'art. 7.2 lett. c. del Disciplinare, nel richiedere un determinato fatturato specifico, fa riferimento alla necessità che gli operatori economici abbiano maturato una pregressa esperienza – tra l'altro – nel "gestire le situazioni di emergenza in ambienti a rischi incendio medio e alto", e che, dall'altro lato il capitolato prescrive invece che gli addetti antincendio da adibire all'appalto debbano essere solo ed esclusivamente abilitati con attestazione "a rischio elevato", si chiede di chiarire se i pregressi servizi, stanti anche gli obblighi discendenti dall'osservanza delle prescrizioni dei DM 10/3/1998 e dal DM 19/3/2015, debbano riferirsi solo a situazioni di "rischio elevato".
- d) Preso atto che ai sensi dell'art. 24.1 del Disciplinare di gara, "vista la specificità del servizio, si ritengono applicabili alla procedura i CCNL "Sorveglianza Antincendio" e

“Guardia ai fuochi”, e che ai sensi dell’art. 3 dello stesso disciplinare lo stesso importo a base di gara è stato determinato - tra l’altro – “sulla base... del costo orario per figura professionale ai sensi del CCNL Sorveglianza Antincendio”, si chiede di precisare se con l’espressione “successive modifiche ed integrazioni ed in genere... ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato...” riportata all’art. 12 del Capitolato Tecnico, si intenda o meno far riferimento a modifiche e/o integrazioni che in ipotesi potessero intervenire fino al momento della presentazione delle offerte con riguardo ai soli CCNL Sorveglianza Antincendio e Guardia ai Fuochi, anche perché non consta che, in aggiunta ai due richiamati CCNL, indicati come detto anche all’art. 24 del Disciplinare, vi siano altri CCNL applicabili al settore della vigilanza antincendio presso strutture sanitarie e ospedaliere, come disciplinato dal DM 19/03/2015.

#### RISPOSTA

- a) Si conferma quanto espressamente indicato nel disciplinare, vale a dire che le referenze bancarie sono alternative al requisito di fatturato specifico.
- b) Si rinvia al quesito 3 lettera g).
- c) Come indicato al paragrafo 7.2. c) del Disciplinare di gara, si conferma che.... *“Tale requisito è richiesto in considerazione della necessità di affidare il servizio ad operatori che abbiano già maturato esperienza in materia antincendio e siano in grado di prevenire i fattori di rischio incendio e gestire le situazioni di emergenza in ambienti a rischio incendio medio e alto”*.
- d) Si rinvia alla risposta al quesito 1).

#### QUESITO 6 PI186861-19

- a) **N°1 ORE DI SERVIZIO RICHIESTE** - All’interno della “TABELLA ORE TRIENNALI PER SINGOLO LOTTO” dell’Allegato 3 – Schema Dichiarazioni Offerta Economica in relazione all’Azienda Sanitaria IFO (Lotto 10) viene indicato che sono svolte 0 (zero) ore triennali dalla figura del Caposquadra e il monte ore triennale indicato per i sorveglianti, pari a 52.617,60 ore/appalto, risulta essere quello svolto da n. 2 addetti H24 - 7/7. L’Allegato 7 – Dettaglio Strutture Addetti per l’Azienda Sanitaria IFO (Lotto 10) altresì prevede: 1) una squadra composta da n. 3 (tre) addetti per turno; 2) uno dei tre addetti ricopre il ruolo di Caposquadra. Si chiede conferma che nell’Allegato 3 vadano pertanto aggiunte le ore triennali dalla figura del Caposquadra per l’Azienda Sanitaria IFO (Lotto 10).
- b) **ORE DI SERVIZIO RICHIESTE** - Al fine di calcolare il monte ore di servizio richiesto per ciascuna Azienda/Struttura Sanitaria di ciascun Lotto si è proceduto a sviluppare i relativi calcoli sulla base dei dati riportati all’interno dell’Allegato 7 – Dettaglio Strutture Addetti. L’esito di tali conteggi (in cui è stato conteggiato anche 1 anno bisestile) pare condurre ad una discrepanza rispetto a quanto indicato da Codesto Spettabile Ente all’interno della “TABELLA ORE TRIENNALI PER SINGOLO LOTTO” dell’Allegato 3 – Schema Dichiarazioni Offerta Economica: ovvero, per quasi tutte le Azienda/Struttura Sanitaria di ciascun Lotto, si rileva che le Ore triennali sia dei Sorveglianti che dei Caposquadra sono maggiori (eccedenti) rispetto a quanto derivante dai calcoli basati sui dati dell’Allegato 7. Per una maggiore chiarezza si riportano di seguito il monte ore ricavati dallo sviluppo dei dati indicati nell’All. 7, calcolati come: n. addetti x Ore di servizio x gg/anno di servizio x 3 anni (effettuati considerando la presenza di 1 anno bisestile) e la differenza rispetto a quanto rispettivamente indicato

nell'All. 3. Ore triennali Sorveglianti LOTTO 1: 721.504,00 (differenza rispetto All. 3: - 108,80) Ore triennali Caposquadra LOTTO 1: 210.432,00 (differenza rispetto All. 3: - 38,40) Ore triennali Sorveglianti LOTTO 2: 522.360,00 (differenza rispetto All. 3: - 57,60) Ore triennali Caposquadra LOTTO 2: 105.216,00 (differenza rispetto All. 3: - 19,20) Ore triennali Sorveglianti LOTTO 3: 449.088,00 (differenza rispetto All. 3: - 40,80) Ore triennali Caposquadra LOTTO 3: 114.624,00 (differenza rispetto All. 3: - 7,20) Ore triennali Sorveglianti LOTTO 4: 447.168,00 (differenza rispetto All. 3: - 81,60) Ore triennali Caposquadra LOTTO 4: 62.016,00 (differenza rispetto All. 3: - 2,40) Ore triennali Sorveglianti LOTTO 5: 473.472,00 (differenza rispetto All. 3: - 86,40) Ore triennali Caposquadra LOTTO 5: 0,00 (differenza rispetto All. 3: 0) Ore triennali Sorveglianti LOTTO 6: 223.584,00 (differenza rispetto All. 3: - 40,80) Ore triennali Caposquadra LOTTO 6: 118.368,00 (differenza rispetto All. 3: - 21,60) Ore triennali Sorveglianti LOTTO 7: 283.776,00 (differenza rispetto All. 3: - 16,80) Ore triennali Caposquadra LOTTO 7: 105.216,00 (differenza rispetto All. 3: - 19,20) Ore triennali Sorveglianti LOTTO 8: 176.640,00 (differenza rispetto All. 3: - 4,80) Ore triennali Caposquadra LOTTO 8: 78.912,00 (differenza rispetto All. 3: - 14,40) Ore triennali Sorveglianti LOTTO 9: 157.824,00 (differenza rispetto All. 3: - 28,80) Ore triennali Caposquadra LOTTO 9: 26.304,00 (differenza rispetto All. 3: - 4,80) Ore triennali Sorveglianti LOTTO 10: 105.216,00 (differenza rispetto All. 3: - 19,20) Ore triennali Caposquadra LOTTO 10: 52.608,00 (differenza rispetto All. 3: + 26.299,20; vedere quesito N°3) Pertanto, al fine di poter procedere ad effettuare una analisi precisa e puntuale, basata su dati corretti, si chiede: 1) di poter chiarire quali siano i monte ore corretti a cui fare riferimento (cioè se quelli indicati nell'All. 3 o quelli derivanti dall'All. 7) 2) di chiarire, qualora si debba fare riferimento ai monte ore indicati nell'All. 3, a cosa sono imputabili le succitate eccedenze orarie rispetto alle ore di servizio previste per gli addetti nell'All. 7.

- c) N°3 Facendo riferimento alla scheda relativa all'Azienda Sanitaria INMI (Lotto 10) riportata all'interno dell'All. 7 (ultima pagina) si chiede conferma che il numero di addetti alla sorveglianza per turno sia pari a n.3 (tre) considerando nel complesso tutte le n. 5 strutture sanitarie che fanno parte di INMI (Ospedale NOS e Pontano; Padiglione 11 Di Raimondo; Padiglione Hospice; Padiglione Baglivi; Padiglione Del Vecchio) e che, pertanto, al fine di calcolare il monte ore triennale da svolgere complessivamente presso tutte le strutture di INMI sia pari a:  $n.3 \text{ addetti} \times 24\text{h} \times 365\text{gg}/\text{anno} \times 3 \text{ anni} = 78.912,00$  (considerato anche 1 anno bisestile).
- d) N°4 Al fine di poter rispettare tutti i requisiti richiesti all'Art. 6.1 a pag. 9 del Capitolato Tecnico siamo con la presente a chiedere di poter pubblicare i Manuali di Gestione della Sicurezza Antincendio, ivi citati, di ciascuna Struttura Sanitaria dei vari Lotti.
- e) N°5 In relazione a quanto indicato in corrispondenza del punto e) all'Art. 17 – Contenuto della Busa C – Offerta Economica a pag. 33 del Disciplinare di Gara si chiede conferma che “il valore complessivo offerto” richiesto corrisponda al valore del ribasso offerto in Euro, ovvero alla differenza tra “il valore complessivo triennale a base d'asta” e l'importo offerto dal singolo concorrente (così come pare desumersi rispetto a quanto indicato al successivo Art. 18.3 a pag. 40 del Disciplinare). In caso negativo si chiede di dettagliare in maniera maggiormente esaustiva il valore richiesto al punto e) succitato.
- f) N°6 Si chiede di chiarire come debba essere erogato il servizio presso le strutture sanitarie per cui è indicata la presenza di 0,5 addetti, posto che si tratta di un funzionamento H24 7/7 (vedasi All. 7, ASL Rieti - Lotto 2).



- g) N°7 In riferimento all'Art. 6.3 - Dispositivi di protezione individuale in dotazione a pag. 12 del Capitolato Tecnico si chiede conferma che con il termine "squadra" s'intenda quella composta dagli addetti "in contemporanea presenza" (ovvero presenti in servizio) previsti per ciascuna singola Struttura Sanitaria di ciascun Lotto (ad esempio, per il Lotto 7 si chiede se sia corretto intendere in totale n.18 squadre, ovvero n.15 per ASL Roma 1 + n.3 per AO San Giovanni Addolorata).
- h) N°8 In riferimento all'Art. 6.3 - Dispositivi di protezione individuale in dotazione a pag. 12 del Capitolato Tecnico viene presentato un elenco di attrezzature e DPI che "dovranno essere sempre disponibili per ogni squadra/addetto". Poiché vengono indicati dei quantitativi precisi per ogni strumento in elenco, si chiede: 1) I quantitativi sono da intendersi per ciascuna squadra di ciascuna struttura di ogni Lotto? 2) I quantitativi sono da intendersi per ciascuna squadra di ciascuna struttura dove con struttura si intendono sia i P.O. che gli Ambulatori, che le RSA, ecc.? 3) I quantitativi rimangono fissi ed invariati anche per quelle strutture laddove è richiesta la presenza di 0,5/1 addetto e/o solo per 6/10/12H giornalieri?
- i) N°9 Si chiede di poter fornire le fasce orarie del servizio per quelle Strutture Sanitarie laddove le attività si articolano su orari di funzionamento H6, H10 e H12. In aggiunta, per il caso specifico dell'ASL Roma 1, dato che per Presidio Boccea, Presidio Plinio, Presidio ex IMRE, Presidio Prima Valle, Padiglione 1 SMP e Presidio Tor di Quinto sono indicate due distinte tipologie di squadre, si chiede di dettagliare quali siano le differenze in termini di orari di presenza e, nel caso, diverse attività.

## RISPOSTA

- a) Per mero errore materiale nella tabella "ore triennali per singolo lotto" di cui all'allegato 3, in relazione all'azienda IFO, non figurano le ore relative al caposquadra, indicato nell'allegato 7 "dettaglio strutture". Il monte ore triennale, per tale figura, è pari a 26.308,80, quindi il totale ore triennali caposquadra per il lotto 10 è complessivamente pari a 52.617,60 anziché 26.308,80.
- b) Tenuto conto di quanto riportato al precedente punto a), si precisa che la tabella a cui far riferimento ai fini della formulazione dell'offerta è quella riportata nell'allegato 3 (*schema di dichiarazione di offerta economica*). Circa il presunto disallineamento tra l'allegato 3 e l'allegato 7, si specifica che i calcoli sono stati effettuati non tenendo conto dell'anno bisestile.
- c) Come indicato nell'allegato 7 relativamente alla scheda INMI, il monte ore complessivo triennale è: 52.617,60 per i sorveglianti e 26.308,80 per la figura del caposquadra per un totale di 78.926,40 ore. Si confermano n.3 addetti per turno di cui n.1 caposquadra.
- d) La risposta è negativa in quanto la documentazione di gara contiene ogni informazione utile per la corretta formulazione dell'offerta. Ulteriori informazioni potranno essere richieste in sede di sopralluogo.
- e) Si conferma quanto richiesto. Come riportato nel disciplinare di gara, "*Il valore complessivo offerto inteso come differenza fra il valore complessivo triennale a base d'asta e l'importo derivante dalla sommatoria delle moltiplicazioni dei prezzi unitari offerti per ciascuna figura professionale per le quantità di ore triennali indicate nell'allegato 3.*"
- f) Le modalità di erogazione del servizio presso strutture sanitarie per cui è indicata la presenza di 0,5 addetti h24 7/7 saranno concordate con le medesime strutture in sede di attivazione del servizio in conformità alla organizzazione interna aziendale.
- g) Si conferma che con il termine "squadra" si intende la contemporanea presenza degli addetti previsti per ciascuna struttura sanitaria afferente ai diversi lotti;

- h) 1 - I quantitativi sono da intendersi per ciascuna squadra di ciascuna struttura di ogni Lotto  
2 - Si conferma quanto richiesto  
3 - I quantitativi richiesti (DPI) sono da intendersi sempre fissi ed invariati.
- i) La documentazione di gara contiene ogni informazione utile per la corretta formulazione dell'offerta. Ulteriori informazioni potranno essere richiesti in sede di sopralluogo.  
Le modalità di erogazione del servizio presso strutture sanitarie saranno concordate con le medesime strutture in fase di attivazione del servizio.

#### **QUESITO 7 PI179622-19**

**Con la presente si chiede di confermare se in alternativa al requisito di fatturato specifico l'operatore economico può presentare idonee referenze di almeno 2 istituti bancari. Grazie**  
**RISPOSTA**

Si conferma che in alternativa al requisito di fatturato specifico l'operatore economico può presentare idonee referenze di almeno 2 istituti bancari, come espressamente indicato nel Disciplinare al paragrafo 7.2

#### **QUESITO 8 PI178021-19**

**Con la presente si chiede di poter effettuare il sopralluogo per i siti in oggetto.**

**RISPOSTA**

***Risposta già inoltrata il 19.06.2019.***

*Il sopralluogo nei siti elencati nell'Allegato 7 "Dettaglio strutture AASS", è facoltativo. Le fasi per lo svolgimento dei sopralluoghi sono le seguenti:*

- *la ditta concorrente può richiedere di effettuare un sopralluogo fino a 30 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, **contattando i riferimenti indicati nell'Allegato 8 - Referenti sopralluoghi, indicando il nominativo e i dati anagrafici della/e persona/e incaricata/e di effettuare il sopralluogo, nonché il telefono e i riferimenti telefono mail/PEC presso cui ricevere ogni comunicazione inerente il sopralluogo;***
- ***i referenti delle Aziende Sanitarie comunicheranno le date dell'appuntamento per effettuare i sopralluoghi;***
- *nelle date stabilite il personale delle ditte concorrenti verrà accompagnato nell'esecuzione degli stessi nelle strutture interessate.*
- *è facoltà della Stazione Appaltante presenziare ai sopralluoghi mediante un proprio rappresentante. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.*

Si comunica che la ASL di Rieti ha trasmesso il nominativo del referente, in sostituzione del precedente, per l'effettuazione dei sopralluoghi: Dott. Gabriele Fabri tel. 0746279756 mail g.fabri@asl.rieti.it

IL RUP  
dr. Sandro Giugliano



IL DIRETTORE  
dr. Salvatore Gucci

